



Direzione centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

CONTRATTO ATTUATIVO DI SERVIZIO

per l'affidamento di attività amministrative, contabili ed informatiche connesse alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse

Contratto attuativo di servizio per l'affidamento di attività amministrative, contabili ed informatiche connesse alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse

tra

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 – Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dalla Dott.ssa Isotta Pantellini, in qualità di Direttore centrale vicario della Direzione Centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti (a seguire anche più brevemente "INPS" o "Istituto");

E

INPS Servizi S.p.A., con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 - Roma, iscritta presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma codice fiscale n. 06553251007, rappresentata dal Prof. Mario Esposito, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentate della società medesima (a seguire, anche "INPS Servizi" o "Società");

(a seguire collettivamente indicati come le "Parti")

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

Premesso che

a) l'art.2, lettera h, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, definisce gli Enti Bilaterali quali "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l'inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento";

-
- b) con note prot. n. 16029 del 23 settembre 2009 e n. 1617 del 7 febbraio 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali, l'INPS può agire nell'ambito della propria autonomia decisionale senza alcuna autorizzazione ministeriale;
- c) con determinazione n. 71 del 18 ottobre 2023, il Commissario straordinario dell'Istituto ha approvato uno schema di Convenzione con Enti bilaterali, Fondi e Casse, in base alla quale il medesimo Istituto assume l'onere di procedere alla riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli stessi;
- d) con l'adesione al predetto schema di Convenzione, ciascun Ente/Fondo/Cassa affida all'Istituto il servizio di riscossione dei contributi, versati dalle aziende, destinati al finanziamento delle proprie attività, nonché di raccolta dei dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, necessari per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali;
- e) la riscossione dei predetti contributi viene effettuata dall'Istituto, a favore del soggetto aderente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni ed è operata con le medesime modalità e la medesima periodicità;
- f) l'art. 1, comma 2, del predetto schema di Convenzione prevede che l'Istituto possa fornire i servizi in essa ricompresi in via diretta nonché attraverso la Società in house INPS Servizi S.p.A.;
- g) con Deliberazione n. 4 del 19 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha approvato uno schema di Accordo quadro di servizio tra l'Istituto e INPS Servizi S.p.A. per lo svolgimento di attività e servizi collegati alle funzioni di previdenza ed assistenza;
- h) il relativo Accordo quadro di servizio è stato sottoscritto tra le Parti in data 1° febbraio 2022 con durata fino al 2 dicembre 2024;
- i) oggetto del predetto Accordo quadro è l'individuazione dei servizi che possono essere affidati, durante il relativo periodo di efficacia, da INPS ad INPS Servizi S.p.A. mediante la sottoscrizione di appositi contratti attuativi;
- j) le Parti, più precisamente, hanno concordato che l'Istituto possa affidare alla Società la fornitura di servizi amministrativi e contabili, anche di carattere fiscale – in particolare, per la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza complementare e integrativa – e relativi servizi di ricerca e consulenza per il mercato dell'area della previdenza e assistenza in genere, nonché l'espletamento delle attività

connesse e strumentali a Enti/Casse previdenziali e assistenziali, pubblici e privati, e connessi a compiti istituzionali di INPS, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione e alla gestione di progetti comunitari e/o internazionali;

- l) il Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, prevede, all'art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa) che "le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche";
- m) il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175/2016, stabilisce, all'art. 16, comma 1, che "le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";
- n) l'articolo 86, comma 13-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall'articolo 4, comma 9-*duodecies*, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto che l'INPS, nel caso di stipula di specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali e che incombe sui soggetti parte delle convenzioni fornire ai lavoratori e ai datori di lavoro idonea informativa in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;

-
- o) con provvedimento n. 12/2024 del 11 gennaio 2024, il Direttore centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti ha determinato di procedere alla sottoscrizione di un Contratto di servizio, nell'alveo dell'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022, tra INPS e INPS Servizi S.p.A., di affidamento delle attività amministrative, contabili ed informatiche finalizzate alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse e di regolazione dei relativi profili operativi e finanziari del servizio;
- p) al fine di definire i profili operativi di esecuzione del servizio da parte di INPS Servizi S.p.A., si procede, con il presente atto, alla stipula di un contratto attuativo di servizio, di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022;
- q) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, la Società ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € 2.500.000,00;
- r) le Parti, con il presente Contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento;
- s) il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- «**Accordo quadro**»: l'Accordo quadro di servizio stato sottoscritto tra le Parti in data 1° febbraio 2022 per lo svolgimento di attività e servizi collegati alle funzioni di previdenza ed assistenza;
- «**Servizio**»: complessivamente intese le attività amministrative, contabili ed informatiche connesse alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse, oggetto del presente Contratto;
- «**Codice**»: il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- «**Contratto**»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;

-
- «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente dell'Istituto del quale il Responsabile Unico di Progetto si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte della Società, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico di Progetto;
 - «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
 - «**Responsabile della Società**»: l'esponente della Società, individuato dalla medesima, che diviene l'interfaccia contrattuale unica della Società verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
 - «**Responsabile del Progetto**» o «**RUP**»: l'esponente dell'Istituto cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

Allegato "A": Descrizione delle attività;

Allegato "B": Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali;

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Contratto è l'affidamento da parte di INPS a INPS Servizi S.p.A. dello svolgimento, con organizzazione autonoma, dei servizi amministrativi, contabili ed informatici, connessi alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse convenzionati con l'Istituto medesimo.

-
2. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nell'Allegato A "Descrizione delle attività" al presente Contratto.
 3. INPS Servizi S.p.A. si impegna, in particolare, a fornire ai soggetti convenzionati gli elementi forniti da INPS indispensabili per l'accredito delle somme versate dalle aziende ai soggetti medesimi in favore dei singoli lavoratori.
 4. Il presente Contratto regola i rapporti tra INPS ed INPS Servizi per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente, nel rispetto della disciplina dello svolgimento di attività e servizi, collegati alle funzioni di previdenza ed assistenza, definita nell'Accordo Quadro di Servizio richiamato in premessa (di seguito anche solo il "Servizio" o i "Servizi").
 5. INPS fornisce a INPS Servizi S.p.A. l'elenco dei soggetti convenzionati (Enti bilaterali, Fondi e Casse), corredato da tutti i dati identificativi, aggiornandolo costantemente con le progressive adesioni o variazioni.
 6. Al fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l'INPS fornisce a INPS Servizi S.p.A. i dati e le informazioni desumibili dai flussi informativi provenienti da Uniemens e F24, rendendoli disponibili in un apposito ambiente informatico, segregato e accessibile dalle sole utenze accreditate. Nello specifico, vengono forniti i seguenti elementi:
 - a) dati dei versamenti F24 e ogni ulteriore dato concordato tra l'Istituto e Enti bilaterali/Casse/Fondi;
 - b) dati delle denunce retributive Uniemens dei lavoratori;
 - c) dati anagrafici delle aziende;
 - d) dati anagrafici dei lavoratori.
 7. Oltre alla fornitura dei dati e delle informazioni di cui al comma 6, l'INPS, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro, garantisce ad INPS Servizi l'accesso alle banche dati Hydra WEB e AUC (anagrafica unica del contribuente). L'accesso alle banche dati è abilitato ai referenti indicati da INPS Servizi previa sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dall'INPS.
 8. Ferma restando l'autonomia organizzativa della Società, il servizio oggetto del presente Contratto si articolerà nelle seguenti fasi:
 - a) settimanalmente INPS Servizi S.p.A. preleverà i nuovi flussi di F24 ed Uniemens messi a disposizione da INPS nella base dati dedicata;
 - b) INPS Servizi S.p.A. acquisirà i nuovi dati in un ambiente speculare a quello originale;
 - c) i dati saranno ripartiti da INPS Servizi S.p.A. per singolo Ente o Fondo;
 - d) i file, contenenti i dati da fornire, saranno creati sulla piattaforma dedicata mantenendo la

ripartizione per singolo Ente o Fondo;

e) INPS Servizi S.p.A. metterà a disposizione di Enti bilaterali/Fondi/Casse i relativi dati generando tre flussi denominati "F24", "Uniemens" e "Uniemens eliminati" depositati su apposita piattaforma accessibile agli stessi. La creazione dei file avverrà nei formati coerenti secondo gli standard di mercato e secondo le Linee Guida dell'AGID e in coerenza con quanto verrà rappresentato dagli Enti bilaterali/Fondi/Casse convenzionati;

f) la messa a disposizione di cui alla precedente lett. e) dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi, così come specificati all'art. 14 del presente Contratto;

g) ogni Ente avrà la propria area riservata in cui visionare le elaborazioni dei file in formato tabellare e prelevarle.

9. Il Servizio avrà durata fino al 2 dicembre 2024, data di scadenza dell'Accordo quadro di servizio sottoscritto tra le Parti in data 1° febbraio 2022. Ad esito del/dei rinnovo/rinnovi dell'Accordo-quadro stipulato in data 1° febbraio 2022, il presente contratto potrà essere rinnovato, su conforme volontà delle parti che verrà manifestata con PEC inviata almeno tre mesi prima della scadenza, giungendo, senza soluzione di continuità, fino alla scadenza della Convenzione stabilita dalla determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023 ed ai suoi eventuali rinnovi.

10. L'Istituto si riserva facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi, alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto nelle more dell'eventuale rinegoziazione della Convenzione con Enti bilaterali/Fondi/Casse o del rinnovo dell'Accordo Quadro e del presente contratto.

11. L'opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, la Società sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.

12. Ove la Società, per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

13. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

14. La Società non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile all'Istituto, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. La Società si impegna a porre in essere le attività amministrative, contabili ed informatiche, oggetto del presente Contratto, con la dovuta diligenza, buona fede e a perfetta regola d'arte, secondo le direttive che INPS impartirà, nei modi e con le forme di cui allo Statuto della Società e in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.
2. La Società sarà, in ogni caso, tenuta ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, nonché tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e quelle che dovessero essere successivamente emanate, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo Quadro di Servizio e con le manleve ivi concesse.
3. La Società dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.
4. Sono a totale ed esclusivo carico della Società tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. La Società si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, previamente concordati con INPS e comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto di monitorare la conformità dei servizi alle previsioni del presente Contratto, garantendo idonei livelli di sicurezza e riservatezza;
 - b) comunicare tempestivamente ad INPS le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente tali variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni oggetto di affidamento;
 - c) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa, direttamente od anche indirettamente, interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di legge o di regolamento, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4.

-
7. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, la Società acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuta a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
 8. La Società prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.

Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla la qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il Dott. Fabrizio Loconte.
3. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
4. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del Servizio.
5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il Direttore dell'Esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del Contratto.
6. In particolare, il DEC svolge i seguenti compiti:
 - a) esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
 - b) dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie;
 - c) redige periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
 - d) cura la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;

-
- e) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
 - f) attesta lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
 - g) provvede al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del Contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il Direttore dell'Esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
 - h) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
7. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal RUP.

Art. 6 (Obblighi della Società)

1. Per tutta la vigenza contrattuale la Società esecutrice si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono 06 59058780 ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) eb@pec.inps.servizi.it per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
2. La Società dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto e nei relativi Allegati.
3. La Società si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, previamente concordati con INPS e comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
 - b) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, la cui tempistica sarà concordata con INPS, ai fini dell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - c) comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;

-
- d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
4. La Società si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo per il Servizio dovuto da INPS ad INPS Servizi S.p.A. è pari a 4,15 centesimi di euro (0,0415 euro), IVA esclusa, per riga di F24 acquisito.
2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio.
3. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà "a misura" per un importo complessivo annuale stimato, sulla base delle serie storiche e in maniera meramente indicativa, in euro 1.500.000,00, IVA inclusa.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Contratto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di servizi di natura intellettuale.
5. Gli oneri aziendali della Società concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € 0 (euro [zero]).
6. I valori del corrispettivo hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Contratto, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. La Società non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Istituto qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate in fase di affidamento.
8. Con cadenza trimestrale, la Società invia all'Istituto un *report* con la puntuale descrizione delle attività svolte nel periodo precedente. Il Direttore dell'Esecuzione verifica la corretta

esecuzione dell'affidamento, la rispondenza di quanto indicato nel *report* rispetto alle prestazioni effettivamente rese e, entro 30 (trenta) giorni, provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione e il certificato di pagamento, disciplinati dall'art. 13 del presente Contratto.

9. L'Istituto, ove necessario, richiede alla Società chiarimenti, specificazioni o integrazioni.
10. L'Istituto potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del *report*.
11. La Società emette la fattura relativa al trimestre di riferimento al momento dell'adozione del certificato di pagamento per gli importi ivi indicati.
12. I pagamenti delle fatture sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni.
13. La contestazione da parte dell'Istituto, successiva all'emissione della fattura, interromperà i relativi termini di pagamento.
14. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, all'INPS, Direzione centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
15. A pena di irricevibilità, ciascuna fattura emessa dalla società dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato, del prezzo complessivo e il riferimento al certificato di pagamento.
16. Ciascuna fattura dovrà essere redatta in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 *"Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica"*.
17. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.
18. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato alla Società presso Banca di Credito Cooperativo di Roma – Filiale di Roma Ag. 15, IBAN IT 17 V 08327 03210 000000006603, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

-
19. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il soggetto delegato alla movimentazione del suddetto conto corrente è l'Ing. Simone Borri, C.F. BRRSMN74C02H501V.
 20. In riferimento ai commi 18 e 19 del presente articolo, è obbligo della Società comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
 21. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 del Codice civile, quanto dovuto alla Società a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo)

1. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto si verificino particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi indicati al precedente art. 7 saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale, sulla base dell'indice FOI.
2. La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Art. 8 (Responsabilità e garanzie)

1. La Società garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
2. La Società ai sensi di legge sarà responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio e dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dall'eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività della Società.
3. La Società assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio per qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito dall'Istituto e/o da terzi che trovi causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, la Società ha costituito apposita

garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € 2.500.000,00, come indicato nella lett. q) delle premesse del presente Contratto.

Art. 8-bis (Brevetti industriali e diritti d'autore)

1. La Società garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. La Società assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l'Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, la Società sarà tenuta, comunque, a garantire che il Servizio non venga interrotto o sospeso.

Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo la stipula contrattuale, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo alla Società tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali.
3. Il termine per il compimento delle prestazioni di cui al presente contratto decorre dalla data di efficacia delle convenzioni sottoscritte dagli enti bilaterali e aderenti allo schema adottato dal Commissario straordinario dell'INPS con deliberazione n. 71 del 18 ottobre 2023.
4. Fino alla data di cui al punto precedente, i servizi amministrativi, contabili ed informatici, connessi alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse convenzionati con l'INPS continuano ad essere erogati e remunerati in base alle convenzioni precedentemente stipulate.

Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

-
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento della Società, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.
 2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il Direttore dell'Esecuzione procede alla redazione di apposito verbale, che deve essere sottoscritto anche dalla Società e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
 4. Nel caso in cui la Società ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni e il RUP non ne abbia disposto la ripresa, la Società può diffidare il RUP perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora la Società intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
 5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, la Società può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Istituto si oppone, la Società ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
 6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, la Società è tenuta a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

-
7. Le contestazioni della Società in merito alle sospensioni sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

Art. 11 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili da parte dell'INPS; rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4.
2. Nei casi di cui al comma 1, il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
3. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
4. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, è considerata sostanziale se la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.
5. Il contratto è sempre modificabile se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto stesso. In tale circostanza, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.
6. Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni indicate nei commi precedenti e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.
7. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.

8. Il contratto può essere parimenti essere modificato sempre che nonostante le modifiche, la sua struttura e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del Contratto.

9. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

10. L'Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre alla Società l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'affidamento è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

12. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso una negoziazione tra la Società e l'Istituto.

13. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dall'Istituto, su proposta del RUP.

Art. 12 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità finale delle prestazioni)

- 1. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali.
- 2. In corso di esecuzione, il certificato di regolare esecuzione è emesso dal DEC e confermato dal RUP.
- 3. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:
 - a) gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;

-
- c) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
4. Resta ferma la responsabilità della Società per eventuali vizi o difetti in relazione a funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione.
 5. Il certificato di regolare esecuzione è trasmesso alla Società che lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni.
 6. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dalla Società, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte della Società medesima.

Art. 13 (Livelli di servizio e Penali)

1. La fornitura del servizio è effettuata entro 5 (cinque) giorni lavorativi, esclusi festivi e prefestivi, da quello in cui l'Istituto rende disponibili i flussi settimanali di cui all'Allegato A del presente Contratto.
2. Qualora il giorno di messa a disposizione dei flussi, da parte dell'Istituto, coincidesse con un giorno festivo o prefestivo, si considera giorno di arrivo il primo lavorativo utile successivo.
3. Il livello di servizio è rispettato quando la media delle giornate lavorative effettive per la fornitura settimanale dei flussi, nell'ambito del trimestre, non è superiore a 5 (cinque).
4. In caso di mancato rispetto dell'indicatore, accertato a conclusione di ciascun trimestre contrattuale, l'Istituto, oltre a impartire alla Società le istruzioni volte a ripristinare il livello di servizio concordato, applicherà una penale pari allo 0,1% del corrispettivo trimestrale del servizio per ogni unità del valore dell'indicatore superiore a 5 (cinque).
5. La penalità di cui al comma precedente si applica solo per valori eccedenti il limite in misura pari ad unità intere.
6. Prima di applicare la penale, l'Istituto invia, mediante PEC, una nota con cui ne rappresenta il valore, determinato in base allo scostamento dal livello di servizio come determinato dal comma 3 del presente articolo, ed invita la Società a fornire eventuali controdeduzioni ed

osservazioni, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della medesima nota.

7. In assenza di riscontro da parte della Società o in presenza di motivazioni ritenute non idonee a dimostrare l'errata rilevazione o la mancanza di responsabilità in relazione al disservizio, l'Istituto applica la penale trattenendo il relativo importo dai corrispettivi dovuti per i servizi erogati nel trimestre durante cui si è rilevato il disservizio.
8. L'importo della penale non può essere, in ogni caso, superiore all'1% del corrispettivo del servizio.
9. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 18, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale iniziale, al netto dell'opzione di proroga.
10. La Società prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. La Società autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 del Codice civile, a compensare le somme ad essa dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti all'Istituto a titolo di penale.
12. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 14 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. Il Contratto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
2. È fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Art. 15(Recesso)

1. L'Istituto potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

-
2. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione alla Società da darsi per iscritto e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.

Art. 16 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione senza limiti di tempo qualora la Società abbia perso i requisiti di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Società. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, l'Istituto, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della società rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali la Società medesima deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società, qualora l'inadempimento permanga, l'Istituto risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di circostanze, straordinarie ed imprevedibili, sopravvenute per effetto di nuove norme che rendano i costi a carico della Società per la prestazione del servizio superiori ai ricavi le parti rinegoziano in buona fede le condizioni del contratto ovvero lo stesso si intende risolto ai sensi dell'art. 1353 del codice civile.
5. In caso di risoluzione del Contratto, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

6. Il RUP nel comunicare alla Società la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Art. 17 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
 - b) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dalla Società nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - c) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;
 - d) cessione parziale o totale del Contratto da parte della Società;
 - e) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà alla Società la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.
3. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Società si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*") e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 ("*Misure urgenti in materia di sicurezza*"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.

Art. 19 (Lavoro e sicurezza)

1. La Società dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. La Società dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 20 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - il Dott. Gianfranco Ruberto, in forza a questo Istituto in qualità di RUP;
 - il Dott. Fabrizio Loconte, in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell'Esecuzione;
 - e il Sig. Regis Damien Oliver Caprio, in qualità di Referente Unico per la Società.
2. Le comunicazioni di carattere ufficiale relativa al presente Contratto potranno essere effettuate solo mediante PEC, ai seguenti indirizzi:
 - per la Società: PEC eb@pec.inps.servizi.it
 - per l'Istituto: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 21 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico della Società le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 22 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 23 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'esecuzione contrattuale, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il Dott. Gianfranco Ruberto, in qualità di RUP;
 - b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Adriano Morrone, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lett. h), punto 1;
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del D.lgs.36/2023;
 - d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati

potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144, Roma (RM); posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.);
2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito istituzionale.

2. La Società è consapevole che l'esecuzione dei servizi potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. La Società si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o

semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

3. La Società si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.lgs. 196/03, così come modificato e integrato ai sensi del D.lgs. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. La Società sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La Società, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione che sarà oggetto di successivo perfezionamento, quale condizione di efficacia del presente Contratto, la Società si impegna espressamente ad accettare la designazione e dichiarando di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, devono essere assunti in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. La Società si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo o che la Società è espressamente obbligata a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà della Società provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 24 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

-
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
 4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
 5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

[*Luogo e data*] _____

LA SOCIETÀ

L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, la Società dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 6 (Obblighi della Società), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo), Art. 8 (Responsabilità e garanzie), Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 11 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 12 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità finale delle prestazioni), Art. 13 (Livelli di servizio e Penali), Art. 14 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 15 (Recesso), Art. 16 (Risoluzione del Contratto), Art. 17 (Clausole risolutive espresse), Art. 21 (Spese), Art. 22 (Foro competente), Art. 23 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 24 (Varie).

[*Luogo e data*] _____

LA SOCIETÀ